



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

OGGETTO: Riscontro alla nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO prot. n. 104 del 29 giugno 2026, ad oggetto: "Applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 - Decorrenza del diritto al secondo buono pasto nelle trasferte superiori a dodici ore. Richiesta di chiarimento definitivo in ordine alla retroattività e alle modalità di liquidazione degli arretrati".

In riscontro alla nota sopra distinta di codesta Organizzazione sindacale del 29 giugno u.s., con particolare riguardo alla segnalata questione della retroattività del secondo buono pasto, l'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha rappresentato quanto di seguito riportato.

"L'articolo 28, comma 2, del CCNL integrativo del 24 aprile 2002 riconosceva, per le trasferte superiori a dodici ore, il rimborso delle spese sostenute per due pasti giornalieri, entro il limite previsto, stabilendo espressamente che le stesse dovessero essere debitamente documentate. Il rimborso disciplinato da tale disposizione presupponeva, quindi, che il dipendente avesse effettivamente sostenuto la spesa per il secondo pasto e fosse in grado di comprovarla mediante idonea documentazione. La durata della trasferta superiore a dodici ore costituiva il presupposto per accedere al rimborso ma non attribuiva di per sé il diritto alla corresponsione automatica di un buono pasto o di un importo equivalente, in assenza di una spesa effettivamente sostenuta e documentata.

La disciplina è stata successivamente innovata dall'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022 n.121, entrato in vigore il 1° settembre 2022. Tale articolo ha confermato, per le trasferte superiori a dodici ore, la previsione relativa ai due pasti e, al comma 8, ha espressamente stabilito che in caso di sostituzioni necessarie ad assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito provinciale, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio qualora disponibile, ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Su tale disposizione si fondano le indicazioni fornite con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

le note STAFFCNVVF prot. n. 24813 del 23.11.2023 e prot. n. 25728 del 5.12.2023", che si allegano ad ogni buon fine.

"Nell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, difetta quindi lo specifico richiamo all'esigenza di documentare debitamente le spese sostenute, codificato invece nell'articolo 28 del CCNL, mentre è presente lo specifico riferimento alle sostituzioni e alla previsione del secondo pasto (secondo periodo dell'articolo 8, comma 8). Conseguentemente, il comma 12 dell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.121, nell'aggiornare la materia, ha previsto la disapplicazione della previgente disciplina."

Tutto ciò premesso, il predetto Ufficio ha concluso che *"non risulta possibile riconoscere la retroattività del diritto al secondo buono pasto, ma trattandosi di una disposizione a contenuto innovativo, la stessa non può che trovare applicazione a far data dal 1° settembre 2022, ricorrendone tutti i presupposti e secondo le indicazioni applicative già impartite."*

Per completezza, si unisce per pronta consultazione la nota prot. DCRISFIN n. 4298 del 02.02.2024, con la quale la Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari precisa che «attese le specifiche competenze della scrivente Direzione centrale in materia di "trattamento di trasferta", circa la problematica segnalata trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14, recate dai commi 2, lettera b), e 8, secondo periodo del D.P.R. n. 121 del 17 giugno 2021. La questione relativa alla retroattività non trova di norma applicazione nell'ambito del riconoscimento dei rimborsi per vitto e alloggio, atteso che un pasto non fruito in occasione di trasferte di servizio non può essere per ovvi motivi oggetto di rimborso»."

p. IL CAPO DELL'UFFICIO
F. Labbate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E PER GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio V – Trattamento economico accessorio del personale

Trattata da:
F.E.F. SCALETTA Giuseppe
Tel. 06/46.52.93.96

Roma, data del protocollo

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco

e, p.c.

Alla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali

Oggetto: Applicazione art. 14 del D.P.R. n. 121 del 2022. Indicazioni sul trattamento di trasferta ai fini del riconoscimento del secondo buono pasto.

Si fa seguito alle note prot. nr. 189 del 5 gennaio 2024 e nr. 1286 del 18 gennaio 2024 dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le quali sono stati inoltrati quesiti da parte delle Sedi territoriali, inerenti all'individuazione della decorrenza del riconoscimento del secondo buono pasto nei casi previsti ai sensi del comma 8, dell'articolo 14 della normativa in epigrafe.

Al riguardo, attese le specifiche competenze della scrivente direzione centrale in materia di "trattamento di trasferta", circa la problematica segnalata trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 14, recate dai commi 2, lettera b), e 8, secondo periodo.

La questione relativa alla retroattività non trova di norma applicazione nell'ambito del riconoscimento dei rimborsi per vitto e alloggio, atteso che un pasto non fruito in occasione di trasferte di servizio non può essere per ovvi motivi oggetto di rimborso.

Altri aspetti esulano dalla competenza della scrivente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia

Firmato digitalmente da:
FABIO ITALIA
Ministero dell'Interno

Firmato il 02/02/2024 12:00

Seriale Certificato: 87

Valido dal 20/06/2022 al 20/06/2025
Ti Trust Technologies per il Ministero
dell'Interno QTSP CA





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 29 Giugno 2026



Prot. 104/26

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per la Programmazione

e gli Affari Economici e Finanziari

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: **Applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 — Decorrenza del diritto al secondo buono pasto nelle trasferte superiori a dodici ore. Richiesta di chiarimento definitivo in ordine alla retroattività e alle modalità di liquidazione degli arretrati.**

Pervengono alla scrivente Segreteria Generale CONAPO, con rinnovata sistematicità, segnalazioni provenienti dal territorio nazionale in merito al mancato o parziale riconoscimento del secondo buono pasto al personale inviato in trasferta per servizi di durata superiore a dodici ore, con particolare riferimento alle sostituzioni necessarie a garantire la composizione delle squadre di soccorso in ambito provinciale.

La questione è già stata oggetto di specifica corrispondenza con codesta Amministrazione a far data dalla nota di questa O.S. [prot. n. 169/23 del 17 novembre 2023](#), cui ha fatto seguito la nota del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [prot. n. 24813 del 23 novembre 2023](#), con la quale veniva chiarito che, in caso di trasferta di durata complessiva superiore a dodici ore, il personale ha diritto alla fruizione di due pasti ovvero alla corresponsione di due buoni pasto, qualora non sia disponibile la mensa di servizio.

A tale prima nota ha poi fatto seguito un ulteriore chiarimento del medesimo Ufficio, [prot. n. 25728 del 5 dicembre 2023](#), relativo alla correlazione del diritto ai due pasti con l'arco temporale diurno o notturno della trasferta.

Con note [prot. n. 175/23 del 27 novembre 2023](#) e [prot. n. 57/24 del 17 maggio 2024](#), questa O.S. CONAPO aveva già sollecitato codesta Amministrazione chiarimenti univoci in merito alla decorrenza del diritto e alla retroattività dello stesso, ricevendo riscontro parziale, con [nota STAFFCADIP prot. n. 3607 del 14 febbraio 2024](#) (*Allegato 1*) che non hanno fornito risposta soddisfacente sui punti che si intendono nuovamente e più puntualmente sottoporre all'attenzione di codesta Amministrazione.

Più di recente, la Sezione Provinciale di Teramo di questa O.S. ha segnalato, con [nota prot. n. 09/26 del 5 giugno 2026](#) (*Allegato 2*), che presso il Comando Provinciale di Teramo il secondo buono pasto viene riconosciuto esclusivamente con decorrenza dalla circolare prot. n. 24813 del 23 novembre 2023, con ciò limitando di fatto un diritto che trova il proprio fondamento normativo in una fonte di rango primario e la cui efficacia è anteriore, e di molto, rispetto a quella circolare.

A riguardo si evidenzia che il diritto ai due pasti giornalieri nelle trasferte di durata superiore a dodici ore non nasce con il D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121. Esso era già espressamente contemplato dall'articolo 28, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del 24 aprile 2002, integrativo del CCNL del comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo del 24 maggio 2000, applicabile al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quanto all'epoca incluso in quel comparto contrattuale. Il citato articolo disponeva che *"per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26 (pari a £ 85.700), per i due pasti giornalieri".* Quel diritto ha trovato continuità normativa nell'articolo 14, comma 2, lettera a), del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, il quale prevede che al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore competano, ove non disponibile la mensa di servizio, il rimborso documentato per un pasto e, nelle trasferte superiori alle dodici ore, per due pasti giornalieri.

L'articolo 14, comma 12, del medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, ha disposto la disapplicazione dell'articolo 28 del CCNL 2002 *"a decorrere dal 31 dicembre 2021"*, **precisando così che fino a tale data quella disciplina era vigente e produttiva di effetti giuridici**. Ne consegue che il diritto al secondo pasto ha trovato base contrattuale ininterrotta per tutto il periodo di vigenza del CCNL del 24 aprile 2002, e ha poi proseguito, senza soluzione di continuità, nel quadro del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, con effetti dal 17 agosto 2022, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La [circolare prot. n. 24813 del 23 novembre 2023](#), con la quale il Capo del Corpo Nazionale ha chiarito l'applicabilità del secondo buono pasto nelle trasferte superiori a dodici ore, è atto di indirizzo amministrativo interno a funzione meramente ricognitiva e interpretativa. Essa non ha istituito il diritto, ma ha semplicemente fornito l'indicazione operativa per la sua corretta applicazione uniforme, che evidentemente mancava nella prassi degli uffici territoriali.

L'orientamento di alcuni Comandi, **tra cui quello di Teramo**, di riconoscere il beneficio solo a decorrere dal 23 novembre 2023 non ha quindi alcun fondamento giuridico. Esso confonde il momento in cui l'Amministrazione ha provveduto a chiarire in via interpretativa la portata di una norma già vigente con il momento in cui quella norma ha acquisito efficacia, che è ben anteriore.

Ferma la correttezza della tesi della retroattività, non può prescindersi dal rilievo che il diritto al rimborso di spese per trasferta, in quanto credito di natura retributiva accessoria, **è soggetto al termine ordinario di prescrizione quinquennale** previsto dal codice civile.

Ciò comporta che, in via generale, le pretese avanzate possano coprire, al massimo, il quinquennio anteriore alla presentazione della prima istanza formale di riconoscimento del secondo buono pasto, per chi ha provveduto a richiederlo formalmente.

Pertanto per il personale che abbia presentato specifica e personale istanza di riconoscimento del secondo buono pasto entro i termini di prescrizione applicabili, il diritto è azionabile per l'intero periodo in cui il credito non risulti prescritto.

Tanto sopra premesso questa O.S. CONAPO ritiene che debba essere pienamente riconosciuto il diritto al secondo buono pasto per le trasferte di tutti coloro che abbiano presentato, o presentino, specifica e personale istanza nei termini di prescrizione, senza che i Comandi (come quello di Teramo) possano opporre, a tale istanza, alcun limite temporale fondato sulle circolari del novembre 2023.

In considerazione di quanto esposto, e tenuto conto che la questione continua a ripresentarsi con trattamenti disomogenei tra i Comandi (come documentato dalla nota della Sezione Provinciale di Teramo in allegato) questa O.S. CONAPO richiede a codesto Dipartimento di fornire, con la massima tempestività e con diffusione immediata a tutte le sedi del CNVVF chiarimenti formali definitivi sui seguenti profili.

- 1) In primo luogo, si chiede di confermare che la decorrenza del diritto al secondo buono pasto nelle trasferte di durata superiore a dodici ore, nell'ambito del territorio provinciale per garantire la composizione delle squadre di soccorso, non può essere limitata alla data del 23 novembre 2023, né alla data del 17 agosto 2022, bensì deve essere ricondotta alla data di entrata in vigore della disciplina contrattuale che lo prevede, e segnatamente all'entrata in vigore del CCNL Integrativo del 24 aprile 2002 per il periodo di sua vigenza, e al 17 agosto 2022 per il periodo successivo alla pubblicazione del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, fermo restando i termini di prescrizione.

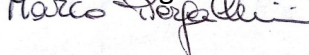
- 2) In secondo luogo, si chiede di chiarire che le istanze di riconoscimento degli arretrati presentate dal personale entro i termini di prescrizione quinquennale devono essere accolte e liquidate dai Comandi, senza che possa essere opposto alcun limite temporale fondato sulle citate circolari.
- 3) In terzo luogo, si chiede di indicare procedure amministrative uniformi per la liquidazione degli arretrati spettanti, evitando così ulteriori disomogeneità applicative tra sedi diverse del Corpo Nazionale.

Si confida in un riscontro tempestivo ed esaustivo, riservandosi questa O.S. ogni ulteriore valutazione in merito alle iniziative da intraprendere a tutela del personale interessato.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini



Documenti allegati:

Allegato 1 – Nota STAFFCADIP prot. n. 3607 del 14 febbraio 2024 (riscontro parziale codesta Amministrazione)

Allegato 2 – CONAPO Sezione Provinciale Teramo prot. n. 09/26 del 5 giugno 2026 (segnalazione prassi limitativa al Comando di Teramo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

SEDE

OGGETTO: Riscontro nota O.S. CONAPO del 27 novembre 2023 – Riconoscimento del 2° buono pasto nelle trasferte per sostituzioni nelle sedi. Richiesta indicazioni univoche sulla corresponsione.

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale dello scorso 27 novembre, concernente l'oggetto, e facendo seguito alla precedente nota del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 24813 dello scorso 23 novembre, il predetto Ufficio con nota n. 25728 dello scorso 5 dicembre ha precisato quanto segue.

L'applicazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 121/2022, relativamente alle trasferte di durata superiore alle 12 ore (diritto al pernottamento e ai due pasti giornalieri) deve essere necessariamente correlata all'arco temporale di svolgimento della trasferta, in orario diurno ovvero in orario notturno.

Ne consegue che, sempre relativamente alle sostituzioni necessarie a garantire la composizione delle squadre di soccorso, qualora queste avvengano nel turno notturno (20.00-8.00), il personale inviato in missione potrà usufruire del solo pasto serale mediante mensa di servizio, ove presente, o buono pasto, non maturando il diritto al secondo pasto consistente nel pranzo diurno.

Con l'occasione il cennato Ufficio ha chiarito, altresì, che nel caso di sostituzioni effettuate nel turno diurno (8.00-20.00), il pasto diurno deve essere obbligatoriamente fruito presso la mensa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

di servizio, ove presente, mentre per quello serale può essere riconosciuta la corresponsione del buono pasto.

In merito agli ulteriori chiarimenti richiesti circa il riconoscimento del pregresso ovvero la retroattività del diritto, si comunica di aver provveduto al sollecito presso il competente Ufficio Dipartimentale.

IL CAPO UFFICIO
R. Castrucci

Luigi Castrucci



CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di Teramo

C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo
e-mail Segretario Provinciale:teramo@conapo.it

Teramo 05.06.2026

Prot.n. 09/26

Al Comandante Provinciale VVF Teramo
Arch. GIOVINAZZO Fabio

E, p.c.

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott.Ing. MANNINO Eros

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa LABBATE Floriana

Al Direttore Centrale per la Programmazione e gli A.E.F.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. ITALIA Fabio

Al Direttore Regionale VVF Abruzzo
Arch. TORNATORE Gennaro

Al Segretario Generale Conapo
PIERGALLINI Marco

Al Segretario Regionale Conapo Abruzzo
NAZZARO Massimiliano

Oggetto: Applicazione dell'art.14 del D.P.R. 17.06.2022, n. 121 "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F., per il triennio 2019-2021". Riconoscimento del secondo buono pasto.

Egregio Comandante,

alla scrivente O.S. Provinciale sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni in merito al mancato riconoscimento del trattamento di trasferta previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali a favore del personale inviato in trasferta per servizi di durata superiore alle 12 ore, con conseguente possibile pregiudizio di diritti economici spettanti al personale.

A tal riguardo, si rappresenta che la questione in esame era già stata oggetto di approfondimento a livello nazionale da parte della Segreteria Generale Conapo con nota prot. n. [169/23](#), cui ha fatto seguito un apposito chiarimento del Capo del Corpo volto a definire la corretta interpretazione e applicazione della vigente disciplina contrattuale.

Nonostante ciò, presso codesto Comando risulta che il predetto istituto venga riconosciuto esclusivamente con decorrenza dalla circolare prot.n.24813 del 23 novembre 2023, con la quale il Capo del Corpo Ing. Dall'Oppio, come già sopra accennato, ha richiamato gli uffici alla corretta applicazione della disciplina concernente il trattamento di trasferta e il riconoscimento del secondo buono pasto.

In particolare, con la citata circolare è stato precisato che, anche sulla base del parere espresso dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie in risposta ad analogo quesito, qualora la trasferta abbia una durata complessiva superiore a dodici ore, al personale compete la fruizione di due pasti ovvero, in assenza della mensa di servizio, la corresponsione di due buoni pasti.

La medesima nota chiarisce altresì che tale disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi di trasferta di durata superiore a dodici ore effettuata nell'ambito del territorio provinciale per garantire le sostituzioni necessarie alla composizione delle squadre di soccorso.

Alla luce di quanto sopra, appare non conforme al dettato contrattuale limitare il riconoscimento del beneficio alla data di emanazione della circolare del 23 novembre 2023.

Quest'ultima, infatti, non introduce alcuna nuova previsione normativa né costituisce il presupposto giuridico per la nascita del diritto, ma si limita a fornire un chiarimento interpretativo volto ad assicurare un'applicazione uniforme di disposizioni contrattuali già vigenti.

È principio consolidato che le circolari amministrative abbiano natura interna e funzione interpretativa o organizzativa e non possano innovare l'ordinamento giuridico, né introdurre limitazioni temporali a diritti già riconosciuti da fonti di rango superiore. Pertanto, il diritto al trattamento di trasferta e al riconoscimento del secondo pasto o del relativo buono pasto deve ritenersi sorto fin dal momento in cui la previsione contrattuale è divenuta efficace.

Considerato che la disciplina richiamata trova fondamento nel CCNL relativo al triennio 2019-2021, i relativi effetti giuridici ed economici devono essere riconosciuti con decorrenza dal 1° gennaio 2019, data dalla quale il contratto esplica i propri effetti economici, con conseguente diritto del personale interessato al riconoscimento delle spettanze eventualmente maturate e non corrisposte.

Ciò posto, si chiede a codesto Comando di voler riesaminare l'attuale orientamento applicativo, procedendo al pieno riconoscimento dell'istituto secondo la corretta decorrenza contrattuale e adottando ogni conseguente provvedimento volto alla regolarizzazione delle posizioni del personale interessato.

Si resta in attesa di un cortese riscontro e delle determinazioni che codesto Comando riterrà di adottare in merito.

Distinti saluti.



Il Segretario Provinciale CONAPO
Sindacato Autonomo VV.F.
VC SALVUCCI Davide